

Gestione Conflitti di Interesse

27 gennaio 2022

Sommario

1. INTRODUZIONE.....	3
2. IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	5
3. POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	6
PRESIDI ORGANIZZATIVI	6
PRESIDI PROCEDURALI	7
PRESIDI DI CONTROLLO	7
4. CONFLITTI DI INTERESSE NON NEUTRALIZZABILI.....	7
5. REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE	8
6. VERIFICA E AGGIORNAMENTO	8

1. Introduzione

La presente policy ha lo scopo di dare attuazione a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in tema di conflitti di interesse.

Kairos Partners SGR SpA (di seguito la “**Società**” o la “**SGR**”) svolge:

- il servizio di gestione collettiva del risparmio;
- la commercializzazione di OICR propri e di terzi;
- i seguenti servizi di investimento: gestione di portafogli, ricezione e trasmissione di ordini (RTO) e consulenza in materia di investimenti su base non indipendente, nonché relativi servizi accessori.

In considerazione del fatto che la SGR svolge sia servizi di investimento, sia il servizio di gestione collettiva del risparmio, trovano applicazione le disposizioni in materia di conflitti di interesse applicabili rispettivamente ai diversi servizi. In particolare, l’art. 6, comma 2, lett b-*bis* del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria, di seguito “**TUF**”) dispone che la Consob, sentita la Banca d’Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualità e l’esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di prestazione dei servizi e delle attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio, relativi alla gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, ivi inclusi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e di incentivazione.

Inoltre, per quanto attiene specificatamente alla prestazione dei servizi di investimento, l’art. 21, comma 1 bis) TUF prevede che, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, i soggetti abilitati debbano:

- adottare ogni misura idonea ad identificare e prevenire o, qualora non fosse possibile, gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali soggetti, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento, servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi;
- mantenere e applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci, al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti;
- informare chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse, nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato.

In conformità con la normativa sopra riportata, la SGR è soggetta alle seguenti disposizioni:

- in riferimento al servizio di gestione collettiva del risparmio, assumono rilevanza l’articolo 115 del Regolamento Consob 20307/2018 (di seguito, il “**Regolamento Intermediari**”) e gli artt. 30 e ss. del Regolamento Delegato UE n.231/2013 (di seguito, il “**Regolamento UE**”), emanato in esecuzione della Direttiva 2011/61/UE (la c.d. **AIFMD**) nonché per quanto riguarda la delega della gestione del portafoglio o della gestione del rischio l’art. 57 del Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF emanato da Banca D’Italia, sentita la Consob, in data 5 dicembre 2019 (di seguito il “**Regolamento Banca d’Italia**”);
- con riguardo ai servizi di investimento, oltre all’art. 21 TUF, si applicano le disposizioni normative introdotte in attuazione della Direttiva 2014/65/UE (la c.d. MiFID II), ed in particolare l’art. 110 e la Parte III e la Parte IV del Libro IV (ossia gli artt. dal 92 al 95) del Regolamento Intermediari e gli artt. 33 e ss. del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 (di seguito, il “**Regolamento 565**”).

Con riferimento all’attività di gestione collettiva, la SGR è tenuta a considerare le situazioni (anche in fase di costituzione dell’OICR), che danno origine a un conflitto tra:

- gli interessi del gestore, compresi i suoi soggetti rilevanti¹ o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con il gestore o un soggetto rilevante, e gli interessi dell'OICR gestito dal gestore o gli interessi dei partecipanti a tale OICR;
- gli interessi dell'OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di altri OICR o dei rispettivi partecipanti;
- gli interessi dell'OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di un altro cliente del gestore;
- gli interessi di due o più clienti del gestore.

In questo ambito, la SGR è tenuta a identificare tali conflitti di interesse e gestire gli stessi tramite idonee misure organizzative in modo da evitare che tali conflitti possano ledere gravemente uno o più OICR gestiti e i loro clienti. Con riferimento ai servizi di investimento, la SGR è tenuta a considerare le situazioni che danno origine a un conflitto tra la stessa SGR, i soggetti rilevanti, i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i suoi clienti o tra due clienti, mantenendo e applicando disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti.

Quale fornitore di un'ampia gamma di servizi finanziari, il Gruppo Kairos si trova ad affrontare, nell'ambito delle attività svolte quotidianamente, una serie di conflitti di interesse, siano essi effettivi o solo potenziali.

Al fine di adempiere gli obblighi di legge e normativi e tutelare la propria immagine, in relazione alle legittime aspettative nutrite da clienti, azionisti, dipendenti, enti governativi, organismi di regolamentazione e pubblico in generale, il Gruppo Kairos deve poter disporre di una struttura solida che consenta di individuare e prevenire o gestire nel modo più opportuno tutti i relativi conflitti di interesse. Un'incapacità, pur anche solo percepita, in tal senso potrebbe pregiudicare il Gruppo Kairos sotto il profilo giuridico, normativo e reputazionale.

Non è possibile definire in un unico documento tutti i casi in cui si possa configurare un conflitto di interesse e le relative modalità di gestione dello stesso: la presente Policy, pertanto, delinea l'approccio generale adottato dal Gruppo Kairos - e in particolare da Kairos Partners SGR S.p.A. - per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse.

Resta fermo che la Società si adoperi costantemente, nell'esercizio delle proprie attività, ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse nel rispetto degli obblighi di legge vigenti e della presente policy.

La presente Policy è stata redatta conformemente ai Global Minimum Standard (di seguito, "GMS") del Gruppo Julius Baer², ed in particolare è conforme al **GMS JBG-2068**.

¹ Per soggetto rilevante si intende un soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie:

- amministratore, socio o equivalente, dirigente o agente collegato della Società e/o di una delle società del Gruppo Kairos;
- amministratore, socio o equivalente o dirigente di un agente collegato della Società e/o una di una società del Gruppo Kairos;
- dipendente dell'impresa o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo della Società e/o di una società del Gruppo Kairos o di un suo agente collegato e che partecipa alla prestazione di servizi e all'esercizio di attività di investimento da parte della Società e/o di una delle società del Gruppo Kairos;
- persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi all'impresa o al suo agente collegato nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte della Società e/o una delle società del Gruppo Kairos;

Per gruppo si intende un insieme di società tra loro legate da una relazione di controllo come definita dall'art. 93 del TUF.

² I Global Minimum Standard si applicano a tutte le entità giuridiche appartenenti al Gruppo Julius Baer. Ciascuna società del Gruppo Julius Baer deve adottare i GMS integrandoli con procedure adeguate e secondo modalità che si rifanno alle specifiche attività svolte dalla singola società, tenuto conto della normativa primaria e secondaria in cui ciascuna società e area di attività si inserisce.

2. Identificazione dei conflitti di interesse

La Società ha proceduto all'identificazione dei conflitti di interesse (c.d. "Mappatura dei conflitti di interesse"), tenendo conto dei servizi prestati, nonché delle attività svolte da società del Gruppo Kairos.

In particolare, con riferimento all'attività di gestione collettiva, la Società ha valutato se essa stessa, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la stessa si trovi in una delle seguenti situazioni:

- è probabile che realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a spese dell'OICR o dei suoi investitori;
- ha un interesse distinto da quello dell'OICR nel risultato del servizio prestato o dell'attività eseguita a favore dell'OICR o dei suoi investitori o di un cliente o dell'operazione realizzata per conto dell'OICR o di un cliente;
- ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare:
 - gli interessi di un OICVM, di un cliente o di un gruppo di clienti o di un altro FIA rispetto agli interessi del FIA;
 - gli interessi di un investitore rispetto agli interessi di un altro investitore o gruppo di investitori dello stesso FIA;
- esegue le stesse attività per l'OICR e per un altro OICR o un cliente;
- riceve o riceverà da una persona diversa dall'OICR o dai suoi investitori un incentivo in relazione alle attività di gestione collettiva di portafogli fornite all'OICR, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente fatturate per tale servizio.

Con riferimento ai servizi di investimento, la Società ha valutato se, a seguito della prestazione del servizio e/o attività di investimento, la stessa Società, un soggetto rilevante o una società del Gruppo Kairos:

- possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;
- siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- svolgano la medesima attività del cliente;
- ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

Inoltre, sempre nell'ambito della prestazione di servizi di investimento, al fine di prevenire e gestire i conflitti, la SGR adotta misure e procedure volte a:

- impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;
- ottenere una vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell'impresa;
- eliminare ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;
- impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge i servizi di investimento o i servizi accessori o le attività di investimento;

- impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o servizi accessori o attività di investimento distinti, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Ciò premesso, al fine di una corretta mappatura, la Società ha identificato tre categorie di conflitti di interesse, più una quarta residuale, nelle quali ha suddiviso le fattispecie di conflitto potenziale identificate:

- selezione degli investimenti;
- controparti negoziali;
- diritti di voto;
- altri conflitti.

Poiché la Mappatura dei conflitti di interesse è una rappresentazione statica, ad una data predeterminata, di una realtà suscettibile di mutare nel tempo a causa di fattori sia endogeni sia esogeni alla sfera di influenza della Società, tale mappatura necessita di un costante aggiornamento sulla base di flussi informativi interni ed esterni all'organizzazione aziendale³.

Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Collegio Sindacale, le funzioni di controllo ed i singoli responsabili delle unità organizzative aziendali, tenuto conto dei relativi compiti e responsabilità, hanno pertanto un ruolo attivo nell'identificazione dei conflitti di interesse e nella gestione degli stessi. In particolare, l'Amministratore Delegato provvede almeno annualmente - e comunque ogni qualvolta ritenuto opportuno in seguito alla modifica di uno o più dei fattori di cambiamento del contesto operativo della Società - all'aggiornamento della mappatura dei conflitti di interesse sottoponendola al Consiglio di Amministrazione.

3. Politica di gestione dei conflitti di interesse

La politica per la gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Società prevede, conformemente a quanto indicato dalla normativa applicabile, una serie di presidi organizzativi, procedurali e di controllo che sono formalizzati in appositi documenti periodicamente analizzati dal Consiglio di Amministrazione, che ha la responsabilità di definire, approvare e valutare le misure organizzative e procedurali per la gestione dei conflitti identificati e per rimediare ad eventuali carenze.

Presidi organizzativi

I presidi organizzativi prevedono l'adozione di un sistema di *governance* che consenta di ridurre il rischio potenziale di un conflitto di interesse da parte di soggetti rilevanti in riferimento alla prestazione dei servizi svolti dalla SGR. Il principale presidio in tale ambito rinvenibile sono le regole di separatezza ed indipendenza funzionale e gerarchica. La struttura organizzativa adottata dalla Società prevede la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità, nonché l'opportuna separatezza funzionale delle attività ritenute incompatibili con la prevenzione dei conflitti di interesse. A tale fine si è disposto che le funzioni titolari di una fase di processo o di un intero processo potenzialmente idoneo alla generazione dei conflitti siano distinte e separate fisicamente. Separatezza e indipendenza funzionale sono garantite altresì a livello logico/informatico grazie ad una strutturazione dell'architettura organizzativo/informatica che contenga presidi atti a garantire l'accesso separato degli addetti ai diversi dati sensibili trattati dalla Società. Da un punto di vista

³ Tali fattori possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- modifiche della normativa di riferimento;
- articolazione dei servizi e delle attività di investimento prestati dalla Società e dalle società del gruppo;
- modifiche o aggiornamento della gamma prodotti promossi/gestiti dalla Società e dalle società del gruppo;
- articolazione organizzativa ed operativa della Società;
- assetto societario;
- articolazione organizzativa, operativa e strategica del gruppo;
- configurazione degli interessi dei soggetti rilevanti.

organizzativo, tra le altre cose, il Gruppo Kairos ha individuato amministratori indipendenti che possono svolgere in autonomia compiti di controllo e coordinamento nella Società e nel Gruppo.

Presidi procedurali

I presidi procedurali prevedono l'adozione e il costante aggiornamento di un corpo di procedure e normative interne volte, tra le altre cose, a disciplinare:

- il comportamento di Amministratori, dipendenti e collaboratori della Società;
- i processi inerenti i servizi prestati;
- la strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti.

Il Regolamento Operazioni Personali disciplina le operazioni di investimento personali dei soggetti rilevanti, prevedendo specifici obblighi di comunicazione ed autorizzazione preventiva, nonché gli obblighi generali e specifici in materia di conflitti di interesse, *market abuse* e in materia di gestione delle informazioni privilegiate o di altre informazioni confidenziali. La Policy Mandati e occupazioni secondarie disciplina le regole per l'assunzione di cariche all'esterno del gruppo, mentre i principi di comportamento in materia di ricezione di utilità sono definiti dalla Policy Gift & Entertainment. Il regolamento dei comitati, oltre a definire le modalità di funzionamento degli stessi, disciplina le regole da seguire nel caso in cui insorgesse un conflitto di interesse. La Policy per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti elenca i principi e le procedure a cui tutti i soggetti rilevanti devono uniformarsi, al fine di tutelare l'interesse dei partecipanti agli OICR. Il Codice etico disciplina i principi generali di comportamento che devono essere tenuti dai Soggetti Rilevanti.

Presidi di controllo

I presidi di controllo adottati dalla Società attribuiscono alle funzioni di controllo il compito di verificare il rispetto e la regolare applicazione delle procedure adottate ivi comprese quelle per la gestione dei conflitti di interesse. La struttura organizzativa della Società prevede inoltre la presenza di amministratori a vari livelli di management con compiti non solo di tipo operativo, ma anche di controllo/monitoraggio della corretta gestione dei conflitti di interesse. Il complesso di regole e procedure in vigore e le misure organizzative implementate al fine di garantire un adeguato grado di indipendenza dei soggetti rilevanti consentono, in generale, di gestire adeguatamente le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d'interesse tale da ledere in modo significativo gli interessi dei clienti/OICR gestiti.

4. Conflitti di interesse non neutralizzabili

Quando, nella prestazione dei servizi di investimento, le misure e le procedure adottate non risultano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Società, quale misura estrema, informa chiaramente i clienti su supporto durevole e in modo dettagliato, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti e delle misure adottate per mitigare tali rischi ai sensi dell'art. 34(4) del Regolamento 565, affinché essi possano assumere una decisione informata sul servizio prestato, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano e la natura del cliente al quale è diretta la comunicazione.

Quando, nella prestazione della gestione collettiva del risparmio, le misure e le procedure adottate non risultano sufficienti ad escludere, con ragionevole certezza, il rischio che il conflitto di interesse rechi pregiudizio agli OICR gestiti e ai partecipanti agli stessi, tale circostanza deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione al fine di adottare le deliberazioni necessarie per assicurare comunque l'equo trattamento degli OICR e dei partecipanti agli stessi. L'informativa sui conflitti di interesse è fornita nell'ambito della documentazione d'offerta. Ove richiesto ai sensi della normativa applicabile, la SGR rende disponibile periodicamente ai clienti, mediante adeguato supporto duraturo, un'informativa su tali situazioni di conflitto di interesse, illustrando la decisione assunta dagli organi o dalle funzioni competenti e la relativa motivazione.

5. Registro dei conflitti di interesse

La Società ha istituito un registro nel quale sono riportati:

- la categoria di conflitto (cfr supra Identificazione dei conflitti di interesse);
- una descrizione del conflitto identificato e la sua applicabilità;
- le modalità di gestione del conflitto;
- le unità organizzative responsabili della gestione del conflitto identificato;
- se il conflitto non è neutralizzabile, e le conseguenti iniziative previste ai sensi della normativa applicabile.

L'aggiornamento periodico del registro è affidato all'Unità Compliance.

6. Verifica e aggiornamento

Il Consiglio di Amministrazione definisce e approva le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interesse e per rimediare ad eventuali carenze di tali misure e procedure.

Almeno annualmente, e comunque al verificarsi di circostanze tali da influire sulla capacità di assicurare in modo duraturo l'efficace gestione dei conflitti di interesse, provvede altresì alla revisione e aggiornamento dei conflitti di interesse identificati, tenuto anche conto delle indicazioni fornite dall'Amministratore Delegato sulla base dei flussi informativi tra lo stesso, i soggetti rilevanti e le società del Gruppo Kairos. L'Unità Compliance fornisce consulenza e assistenza ai fini dell'identificazione e gestione dei conflitti di interesse e controlla regolarmente l'efficacia delle misure adottate in modo da individuare, e se opportuno correggere, eventuali carenze.

KAIROS
a Julius Baer Group company